



Città di Fossano

Provincia di Cuneo

***REGOLAMENTO COMUNALE
DEL SERVIZIO DEGLI
OGGETTI
RINVENUTI NEL TERRITORIO
COMUNALE***

Approvato con deliberazione
Consiglio Comunale n. 36 del 19/04/2012

INDICE

Art.	1	Oggetto del Regolamento
Art.	2	Ambito d'applicazione e casi d'esclusione
Art.	3	Consegna e registrazione degli oggetti o beni
Art.	4	Oggetti di valore
Art.	5	Documenti: ritrovamento e restituzione
Art.	6	Beni deperibili o pericolosi
Art.	7	Pubblicità del ritrovamento e custodia degli oggetti
Art.	8	Ritiro/Restituzione degli oggetti
Art.	9	Condizione del bene rinvenuto
Art.	10	Acquisto della proprietà del bene ritrovato da parte del ritrovatore e cause d'esclusione
Art.	11	Acquisto della proprietà del bene ritrovato da parte dell'Amministrazione Comunale
Art.	12	Procedure per la valutazione degli oggetti di valore/Controversie
Art.	13	Procedure per gli oggetti privi di valore commerciale
Art.	14	Richiesta da parte del ritrovatore del premio
Art.	15	Forme di alienazione degli oggetti di valore

ART. 1

(Oggetto del Regolamento)

Il presente Regolamento disciplina gli oggetti ed i beni mobili ritrovati nell'ambito del territorio comunale, funzioni di competenza del Sindaco, svolte all'interno dell'Amministrazione Comunale dall'Ufficio URP/ Sportello del Cittadino facente parte del Dipartimento Amministrativo.

La gestione degli oggetti rinvenuti è effettuata secondo quanto indicato dal Codice Civile di cui all'art. 927 e seguenti.

ART. 2

(Ambito d'applicazione e casi d'esclusione)

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti gli oggetti rinvenuti da cittadini nell'ambito del territorio del Comune, qualora smarriti e non immediatamente riconsegnabili al legittimo proprietario o possessore.

Il presente Regolamento è applicabile, altresì ai veicoli funzionanti esclusivamente a propulsione muscolare quali biciclette ecc....

Le norme del presente Regolamento non si applicano invece ai veicoli a motore in stato di abbandono i quali trovano la propria disciplina nel codice della strada e nelle specifiche leggi che regolano la materia, nonché alle cose deperibili. Per questi ultimi oggetti, alla loro individuazione o ritrovamento si applicherà la procedura prevista dal successivo art. 6.

E' di esclusiva pertinenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, competente sul territorio, l'accettazione di armi, munizioni ed esplosivi eventualmente rinvenute nel territorio comunale.

ART. 3

(Consegna e registrazione degli oggetti o beni)

Ogni oggetto ritrovato, quando non sia stata possibile per qualsiasi causa la restituzione al proprietario da parte del ritrovatore, deve essere depositato presso l'apposito Ufficio Comunale oggetti rinvenuti.

Gli oggetti rinvenuti devono venir presi immediatamente in carico su apposito registro con numerazione progressiva con l'indicazione della data della consegna, delle generalità del ritrovatore, degli estremi del documento di identità dello stesso e della descrizione precisa dell'oggetto rinvenuto.

All'oggetto o all'involucro che lo contiene, sarà applicata una fascetta con il numero e la data di registrazione.

Lo stesso numero di registrazione deve essere riportato su tutti gli atti o lettere che venissero redatte successivamente.

ART. 4

(Oggetti di valore)

Il denaro, gli oggetti preziosi o di valore o ritenuti tali (come anelli, orologi, collane, braccialetti, macchine fotografiche ecc...), nonché carte bancomat, di credito, blocchi d'asegni, libretti di risparmio, o simili, sono custoditi in apposita cassaforte ed affidati temporaneamente all'Ufficio oggetti rinvenuti.

ART. 5

(Documenti: ritrovamento e restituzione)

Qualora trattasi di documenti quali:

- a) carte d'identità;
- b) patenti di guida e libretti di circolazione dei veicoli;
- c) tessere sanitarie;
- d) codici fiscali;
- e) passaporti;
- f) tessere di identificazione rilasciate da Ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti;
- g) abbonamenti autobus, treni ecc...;
- h) tessere universitarie;
- i) ed altri documenti,

aventi valore certificativo o identificativo e relativi a persone residenti nel Comune, l'Ufficio provvede ad avvertirle immediatamente del deposito, fornendo le indicazioni necessarie circa le modalità del ritiro. Quando trattasi di persone non residenti nel Comune i documenti, sempre a cura dell'Ufficio preposto, sono spediti, a mezzo Raccomandata A/R, al Sindaco del Comune d'appartenenza o agli Enti Emittenti.

Quando il documento rinvenuto sia un blocco di assegni di c/c, una tessera Bancomat, una carta di credito, un libretto di risparmio e simili, l'Ufficio provvederà ad inviarli alla banca emittente perché li riconsegna agli interessati.

I documenti appartenenti a stranieri sono inviati ai relativi Consolati o Ambasciate.

Nell'attività preordinata al reperimento dei soggetti di cui al precedente comma 1° l'Amministrazione Comunale non è tenuta ad effettuare ricerche anagrafiche quando gli interessati siano sconosciuti all'indirizzo riportato nei documenti o da essi desumibile.

Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale, identificativa o certificativa, sono distrutti redigendo apposito verbale, a cura dell'Ufficio, nei termini di 90 giorni dall'avvenuto ritrovamento.

ART. 6

(Beni deperibili o pericolosi)

In caso di ritrovamento di beni deperibili, per i quali non sia possibile individuare il proprietario in tempo utile per l'integrale restituzione, gli stessi sono devoluti, previa compilazione di apposito verbale, ad Istituti di Beneficenza od Assistenza riconosciuti ovvero distrutti se inutili, inutilizzabili o per motivi d'igiene.

Qualora siano consegnati, da parte di terzi, dei contenitori chiusi come borse o valige, l'Ufficio provvede alla loro apertura redigendo apposito verbale, copia del quale viene consegnata al ritrovatore. Ciò, al fine di evitare il deposito presso l'Ufficio competente di sostanze pericolose o deperibili.

Quando poi l'Ufficio riscontri od abbia il sospetto della presenza di sostanze pericolose o nocive provvederà ad avvisare le competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, oppure, ove sia opportuno, alla distruzione immediata dell'oggetto.

ART. 7

(Pubblicità del ritrovamento e custodia degli oggetti)

Le forme di pubblicità del ritrovamento sono regolate dalle disposizioni dell'art. 928 del codice civile con pubblicazioni effettuate mediante elenchi pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per due domeniche successive da restare affissi per tre giorni ogni volta.

Al fine di garantire la massima pubblicità, previa valutazione del Dirigente competente, si provvederà a fornire adeguata informazione del ritrovamento all'utenza mediante affissione nella bacheca comunale e affissione di elenchi consultabili presso l'URP/Sportello del Cittadino.

Gli oggetti ritrovati devono essere custodite in un locale dello Sportello del Cittadino, salvo diversa disposizione del Responsabile, avuto riguardo della loro natura od entità, dopo averli catalogati con l'inserimento cronologico nell'apposito registro.

Quelli di riconosciuto valore sono custoditi in cassaforte le cui chiavi saranno a disposizione del Responsabile dello Sportello del Cittadino.

Il Responsabile dello Sportello del Cittadino è direttamente responsabile della conservazione e della custodia degli oggetti presi in carico, escluso il caso fortuito o la forza maggiore.

ART. 8

(Ritiro/Restituzione degli oggetti)

L'Ufficio oggetti rinvenuti accerta che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato, durante il periodo di giacenza previsto dall'art. 929 del codice civile, sia il legittimo proprietario o soggetto equiparato ai sensi dell'art. 931 del codice civile, ovvero un suo legale rappresentante, se persona giuridica, tutore o curatore per minori e interdetti, o persona delegata per iscritto al ritiro con le modalità e le procedure previste dalla Legge.

Chiunque si dichiara il titolare dell'oggetto ha l'onere di fornire all'Ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, a richiesta, l'eventuale denuncia di smarrimento o di furto fatta alle competenti Autorità di Polizia.

L'interessato che si presenta come possessore o proprietario per il ritiro di un qualsiasi oggetto in giacenza non può prendere visione del medesimo prima dell'avvenuta restituzione.

L'Ufficio annota, sul verbale di consegna, le generalità, il recapito e gli estremi del documento d'identificazione della persona cui è stato consegnato l'oggetto.

Inoltre, informa l'interessato della necessità di comunicare notizia del ritrovamento alle Autorità competenti presso le quali era stata presentata la denuncia del furto o dello smarrimento dell'oggetto medesimo.

Il pubblico non può accedere ai locali adibiti a deposito dell'Ufficio oggetti rinvenuti od ai locali di custodia degli stessi, né prenderne visione.

I preposti all'Ufficio oggetti rinvenuti non sono tenuti a fornire ai soggetti interessati chiarimento sugli oggetti depositati se non quelli previsti per le forme di pubblicità.

In caso di decesso dell'avente causa l'Ufficio provvede che gli oggetti d'effettiva proprietà del defunto siano riconsegnati agli eredi purchè muniti di regolare attestazione; in tal senso la condizione di erede è autocertificabile. Qualora gli eredi siano più di uno il bene sarà consegnato previa presentazione di delega al ritiro a firma di tutti gli interessati.

ART. 9

(Condizioni del bene rinvenuto)

L'Amministrazione Comunale prende in carico il bene rinvenuto nelle condizioni in cui lo stesso è stato ritrovato e non è tenuta alla manutenzione del medesimo, salvo questa non sia necessaria per evitare danni all'Amministrazione stessa od alle sue strutture.

L'Amministrazione Comunale non risponde d'eventuali irregolarità o danni che possono verificarsi prima della consegna dei beni rinvenuti al competente ufficio.

ART. 10

(Acquisto della proprietà del bene ritrovato da parte del ritrovatore e cause d'esclusione)

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo sarà messo a disposizione del ritrovatore.

In tal senso, l'Ufficio preposto comunica per iscritto all'interessato la messa a disposizione del bene.

Il ritrovatore potrà ritirare il bene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma. Il mancato ritiro, senza causa di giustificazione, comporterà il passaggio in proprietà del bene in capo all'Amministrazione Comunale. Il ritardo nel ritiro del bene, ancorché giustificato, non potrà essere superiore a 60 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui sopra.

Le disposizioni relative all'acquisto della proprietà da parte del ritrovatore, e quelle relative al premio dovuto al medesimo, non si applicano ai Pubblici Ufficiali, agli incaricati di Pubblico Servizio per cose trovate durante l'esercizio delle loro funzioni o attività pubbliche.

ART. 11

(Acquisto della proprietà del bene ritrovato da parte dell'Amministrazione Comunale)

Decorsi i termini di cui all'art. 929 del codice civile ed il periodo ulteriore previsto dal precedente art. 10 senza che il proprietario o il ritrovatore si siano presentati a reclamare il bene rinvenuto od il suo prezzo, questo diviene di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

I beni custoditi nei magazzini dell'Ufficio preposto divenuti di proprietà dell'Amministrazione Comunale, come borse, valige, indumenti, buste con documenti, vestiario, effetti personali o altri oggetti privi di valore commerciale, saranno alienati o verranno devoluti, se riutilizzabili, ad Enti di Assistenza o ad Associazioni di volontariato.

I beni di valore saranno catalogati dall'Ufficio oggetti rinvenuti, mediante predisposizione di un apposito elenco redatto in duplice copia, e posti in vendita con le modalità stabilite dal successivo art. 16. Le somme di denaro saranno, invece, incamerate definitivamente nelle casse comunali.

ART. 12

(Procedure per la valutazione degli oggetti di valore/Controversie)

Il valore degli oggetti preziosi dovrà essere stimato da un esperto nominato dall'Amministrazione Comunale a cura dell'ufficio preposto.

In caso di controversie si ricorrerà ad un perito nominato in accordo fra le parti.

Nel caso di controversie giudiziarie la competenza sarà esclusivamente quella del foro di Cuneo.

ART. 13

(Procedure per gli oggetti privi di valore commerciale)

Gli oggetti usati e privi di valore commerciale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 e dall'art. 11, trascorso il termine di legge, dopo un periodo massimo di giacenza di 90 giorni sono distrutti redigendo apposito verbale.

ART. 14

(Richiesta da parte del ritrovatore del premio)

A norma dell'art. 930 del codice civile spetta al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Il proprietario, ai sensi del predetto art. del C.C. deve provvedere sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore la somma prevista per legge a titolo di premio, in tal senso l'amministrazione comunale si manleva da ogni responsabilità civile che potesse scaturire da un mancato pagamento del premio previsto.

Il ritrovatore, per gli adempimenti di cui ai precedenti commi, dovrà acconsentire al trattamento dei propri dati, da parte dell'Ufficio oggetti rinvenuti, per l'ottenimento del premio, in particolare il medesimo dovrà acconsentire alla comunicazione delle proprie generalità al proprietario del bene.

ART. 15

(Forme di alienazione degli oggetti di valore)

L'alienazione degli oggetti di valore, divenuti ai sensi dell'art. 11 di proprietà dell'Amministrazione Comunale, verrà fatta attraverso procedure ad evidenza pubblica .

NOTE

Si riporta il testo degli articoli 927, 928, 929, 930 e 931 del Codice Civile relativi alle cose smarrite e dell'art. 647 del Codice Penale.

(1) Articolo 927 del Codice Civile : Cose ritrovate.

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

(2) Articolo 928 del Codice Civile.: Pubblicazione del ritrovamento.

Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

(3) Articolo 929 del Codice Civile: Acquisto di proprietà della cosa ritrovata.

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevuto il prezzo, devono pagare le spese occorse.

(4) Articolo 930 del Codice Civile: Premio dovuto al ritrovatore.

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire (€ 5,16), il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

(5) Articolo 931 del Codice Civile: Equiparazione del possessore o detentore al proprietario.

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

(6) Articolo 647 del Codice Penale: Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito

E' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da € 30,00 a € 309,00:

1. chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;
2. chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;
3. chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.

Nei casi prevenuti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a € 309,00.